

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.a.s. _____ di Beniamino _____ & C. ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata - ex artt. 2752, comma 2, 2776, comma 3, cod. civ. e 38 d.p.r. n. 43/1973 - nel passivo fallimentare della s.r.l. _____ Spedizioni Internazionali.

Ha esposto, a fondamento della propria richiesta, di avere corrisposto alla società poi fallita, spedizioniere doganale, delle somme per il pagamento di tributi dovuti all'Agenzia delle Dogane. Tuttavia, lo spedizioniere, dopo essersi avvalso della facoltà di differire il pagamento dei tributi stipulando delle polizze fideiussorie, non ha provveduto a saldare il debito: di conseguenza, l'Agenzia ha escusso le garanzie dalle Compagnie, che si sono poi surrogate nella relativa pretesa nei confronti della _____ proprietario importatore delle merci.

2.- Su conforme proposta del curatore, il giudice delegato ha ammesso il credito in chirografo, rilevando in specie che «lo spedizioniere _____ è un mero mandatario dei proprietari delle merci, che assume l'obbligo di pagare quanto da questi ultimi dovuto a titolo di diritti doganali al creditore tributario». «Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il proprietario delle merci» - al di là del ricorso allo spedizioniere, «che assume la veste di condebitore in solido» - «è soggetto passivo del rapporto tributario e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti

insoddisfatti a causa del comportamento illecito dello spedizioniere».

3.- La s.a.s. ha allora proposto opposizione ex art. 98 legge fall. avanti al Tribunale di Livorno, insistendo per il riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato.

4.- Con decreto depositato in data 2 marzo 2018, il Tribunale di Livorno ha respinto l'opposizione.

Ribadito che il proprietario delle merci è il soggetto passivo del rapporto tributario e che l'illecito comportamento dello spedizioniere interferisce non sul debito di imposta, ma sul rapporto interno, come appunto corrente coll'importatore, il Tribunale ha precisato che, «in ragione di ciò, l'opponente non può legittimamente invocare l'applicazione a suo favore dell'art. 1203 n. 3 cod. civ.»: la società «quale soggetto passivo del rapporto tributario non può definirsi soggetto terzo», essendo «evidente che tale norma non può applicarsi allorché sia lo stesso debitore principale a estinguere l'obbligazione, non avendo lo stesso diritto di ripetere quanto pagato».

5.- Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso la s.a.s. proponendo un motivo di cassazione.

Resiste, con controricorso, il fallimento.

6.- Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il motivo di ricorso lamenta «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – *error in iudicando* sull'applicazione dell'art. 1203 n. 3 cod. civ. e 1298 cod. civ.- Illegittimità del provvedimento impugnato per

pretesa creditoria in base a un rapporto sottostante con il debitore».

8.- Il motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., 3 agosto 2017, n. 19362; Cass., 28 gennaio 2013, n. 499), soggetto passivo del debito doganale è l'importatore, mentre lo spedizioniere, pur essendo dalla legge chiamato in solido al relativo pagamento, funge da semplice suo mandatario.

Ne segue, all'evidenza, che lo spedizioniere non è un condebitore dell'importatore, ma solo un soggetto legittimato passivo al pagamento del debito doganale (situazione, quest'ultima, tutt'altro che priva, in sé stessa, di riscontri nel sistema vigente: si pensi anche solo alla posizione del fideiussore). Per riportarsi al lessico della norma dell'art. 1203 cod. civ.: lo spedizioniere non è un soggetto tenuto «con altri» al pagamento – per un debito, cioè, che risulta comune con altri soggetti (*i.e.*: condebito) -, ma «per altri», e dunque per un debito che è non (anche) proprio, ma esclusivo di un altro soggetto.

Ne segue, in via ulteriore, che lo spedizioniere che paga il debito dell'importatore ha diritto di rivalsa e regresso, con surroga, nei confronti di quest'ultimo. Per contro, l'importatore, che abbia pagato il debito doganale, non ha alcuna rivalsa o regresso: tanto meno potrebbe perciò vantarsi – è importante rimarcare il carattere solo sequenziale, ulteriore, di questo specifico passaggio - di una rivalsa vestita con surroga.

La norma dell'art. 1298, comma 1, cod. civ. riflette perfettamente questa situazione, là dove fa intendere in modo chiaro che - se l'obbligazione è «contratta nell'interesse esclusivo» di uno solo dei soggetti tenuti in solido al

pagamento e se è stato quest'ultimo a pagare il creditore – non vi è luogo per nessun regresso e rivalsa (naturalmente, nel caso in cui vi sia un condebito, il soggetto, che paga l'intero, ha rivalsa solo *pro parte*, nell'eventualità assistita pure da surroga, in ragione della relativa frazione).

9.- E' il caso di aggiungere – per dare opportuna completezza all'esposizione – che, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., «il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato». E' quanto ha fatto, sostanzialmente, la s.a.s. quando ha fornito allo spedizioniere *in bonis* la provvista per assolvere il debito nei confronti dell'Agenzia della Dogana.

Lungi dal dar corso al mandato, lo spedizioniere ha trattenuto presso di sé le somme ricevute per l'estinzione del debito tributario. Peraltro, il detto debito tributario è stato comunque estinto: per l'opera delle Compagnie di assicurazione, in particolare.

Posta la presenza di queste due circostanze, la società fallita non ha alcun titolo per trattenere presso di sé le somme così ricevute. In via corrispondente, la rinviene il suo titolo di insinuazione nel passivo fallimentare della in un'azione di ripetizione di indebito oggettivo (in chirografo, dunque), non certo in ragione del fatto di avere pagato le Compagnie che agivano in surroga (come pare ritenere il ricorrente, tra l'altro assegnando alla surrogazione una natura circolatoria, sostanzialmente come fosse un doppione della cessione dei crediti, che il sistema di diritto positivo è ben lungi dall'accreditare: cfr. sul punto Cass. 25 novembre 2019, n. 30621).

10.- In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 5.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, *o crediti*  da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, addì 3 dicembre 2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - il FEB. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

